RISOLUZIONE (UE) 2023/1838 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 maggio 2023

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0070/2023),

A. considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance nonché una corretta gestione delle risorse umane;

B. considerando che la protezione dei dati è un diritto fondamentale tutelato dal diritto europeo e sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

C. considerando che l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali che le riguardano, è soggetto al controllo di un'autorità indipendente;

D. considerando che il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) prevede l'istituzione di un'autorità indipendente, ovvero del Garante europeo della protezione dei dati («Garante»), che è responsabile della protezione e della garanzia del diritto alla protezione dei dati e della vita privata e ha il compito di garantire che le istituzioni e gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione promuovano una forte cultura di protezione dei dati personali;

E. considerando che il Garante svolge le sue funzioni in stretta collaborazione con le altre autorità preposte alla protezione dei dati nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ed è al servizio dell'interesse pubblico, ispirandosi ai principi di imparzialità, integrità, trasparenza e pragmatismo;

F. considerando che il Garante delega i poteri di ordinatore al direttore, conformemente alla carta delle funzioni e delle responsabilità in materia di bilancio e amministrazione del Garante prevista a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), mentre la funzione di contabile del Garante è svolta dal contabile della Commissione, conformemente alla decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 1º marzo 2017;

([1]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

([2]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).